

C.I.G. Z112974C1F

Allegato 7

**CONVENZIONE TRAMITE SCRITTURA PRIVATA PER IL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE E GESTIONE DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE E PRODOTTI ALIMENTARI CONFEZIONATI**

TRA

L'Istituto scolastico **ISTITUTO COMPRENSIVO "U. FOSCOLO** *di seguito denominato "Istituto"*) con sede in **TOANO** via **MATILDE DI CANOSSA n. 23** - C.F. n... **80022670352** - rappresentato da **VACCARI IVANO** nato a **CORREGGIO (RE)** il **19/07/1958** nella sua qualità di **Dirigente scolastico dell'Istituto**

E

**ALTOOMATIC SRL** *(di seguito denominato "Gestore")* con sede VENTASSO (RE) via **LOMBARDUCCIO n. 1/B** - C.F. n. **01961890355** - **partita I.V.A n. 01961890355** rappresentato da **LORENZO BACCI** nato a **LIGONCHIO (RE)** il **18/03/1961**, nella sua qualità di **RAPPRESENTANTE LEGALE** *(di seguito Gestore, citati unitamente, sono anche denominati "Parti")*;

premessi che

a seguito di precisa sollecitazione da parte degli organi di controllo si è proceduto ad espletare la procedura di gara per il servizio di installazione e gestione di distributori automatici di bevande e prodotti alimentari confezionati

si conviene e si stipula quanto segue

**Art. 1**

## AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

1. Con la presente convenzione, l'Istituto, affida al Gestore il servizio di installazione e gestione di distributori automatici di bevande e prodotti alimentari confezionati attraverso un distributore automatico di bevande calde ed uno misto di bevande fredde e prodotti alimentari.

**Art. 2**

## OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. Il servizio di cui alla presente convenzione ha per oggetto il complesso delle operazioni inerenti la installazione e gestione di distributori automatici di bevande e prodotti alimentari confezionati attraverso un distributore automatico di bevande calde ed uno misto di bevande fredde e prodotti alimentari.
2. Il Gestore esegue le operazioni di cui al comma 1 nel rispetto delle norme di legge;
3. **La durata del servizio è fissato dal 1° SETTEMBRE 2019 al 31 AGOSTO 2022;**

**Art. 3**

## OBBLIGHI DEL GESTORE E DELL'ISTITUTO

1. Con la stipula del presente atto e per effetto dello stesso, il gestore si obbliga ad assumere a proprio carico e responsabilità le condizioni di seguito riportate:
  - a) la dimostrazione del possesso delle licenze amministrative ed igienico-sanitarie della ASL di competenza per l'attivazione dei distributori automatici, obbligatorie per legge, pena la revoca della concessione;
  - b) gli oneri relativi all'installazione, alla sicurezza degli impianti, alla manutenzione delle macchine;
  - c) l'impegno a gestire le macchine con proprio personale, nel rispetto delle vigenti normative contrattuali in materia di lavoro;
  - d) le responsabilità relative a danni che potessero derivare all'Istituto o a terzi per il cattivo funzionamento delle macchine o degli impianti;
  - e) le responsabilità relative a danni che dovessero essere arrecati alle macchine, dall'utenza o da ignoti;
  - f) la copertura assicurativa per responsabilità civile dovuti all'espletamento del servizio o a cause ad esso connesse, che derivassero all'Istituto e/o a terzi, cose e persone;
  - g) la fornitura di prodotti di prima qualità, con tempestiva assistenza e continuo rinnovo delle scorte;
2. Il gestore si impegna inoltre:
  - a) a garantire che tutti i distributori automatici siano in regola con le disposizioni igienico-sanitarie vigenti;
  - b) ad effettuare rigorosa pulizia interna ed esterna dei distributori e delle relative

- attrezzature atta a garantire un'ottimale condizione igienica degli stessi, nonché la sicurezza per gli utilizzatori;
- e) a garantire la freschezza e l'igiene dei prodotti e a non variare la tipologia, la qualità, la grammatura e i prezzi offerti ed accettati in sede di gara;
  - f) a mantenere invariati i prezzi per l'intera durata della convenzione e ad esporre il listino prezzi accanto alle macchine distributrici;
  - g) a garantire la fornitura del servizio di detti distributori in modo continuativo;
  - h) a garantire il rispetto di tutte le norme di sicurezza;
  - j) a collocare almeno due appositi ed idonei contenitori per la raccolta dei rifiuti;
  - k) a rispettare tutti gli impegni assunti tramite capitolato e procedura di gara.
  - c) a rimuovere i distributori automatici installati nell'Istituto, entro e non oltre 10 giorni dalla scadenza della convenzione o dalla sua eventuale risoluzione anticipata – nei casi previsti all'art. 10 – senza onere alcuno per l'Istituzione scolastica;
3. Il gestore, prima dell'attivazione del servizio, dovrà produrre una dichiarazione di conformità, degli allacci agli impianti idrico ed elettrico nel rispetto delle disposizioni in materia;
  4. Il gestore si impegna a comunicare le caratteristiche tecniche dei distributori.

#### **Art. 4** ASSICURAZIONE

1. Prima dell'installazione dei distributori automatici, il Gestore dovrà aver stipulato adeguate polizze assicurative con primarie compagnie a copertura dei eventuali rischi di incendio o altri danni causati ai beni dell'Istituzione scolastica e/o ai locali dove sono sistemati i distributori automatici per cattivo funzionamento delle apparecchiature in questione, nonché a copertura di qualunque tipo di danno che gli utenti potrebbero subire in conseguenza dell'uso dei distributori ovvero del consumo degli alimenti o bevande messi in vendita;
2. Copia della polizza va consegnata prima della stipula della convenzione alla segreteria dell'Istituto.

#### **Art. 5** CARATTERISTICHE DEI DISTRIBUTORI

1. I distributori automatici potranno essere singoli o combinati e saranno rispondenti alle norme vigenti in materia di sicurezza degli impianti e delle macchine, antinfortunistiche e di prevenzione incendi, nel rispetto dei parametri di rumorosità e di tossicità previsti dalla legge.
2. Ogni distributore dovrà:
  - essere conforme, per caratteristiche tecniche e igieniche, alle normative vigenti in materia con quanto disposto dal D. L.vo 18/2008 e dalla normativa italiana CEI 61-6;
  - consentire la regolazione dello zucchero per le bevande calde;
  - essere munito di gettoniera che accetti qualsiasi tipo di moneta (da 0,05 centesimi a 2 euro) ed erogare il resto;
  - consentire l'uso di chiavetta precaricata
  - segnalare chiaramente l'eventuale assenza di moneta per il resto;
  - segnalare chiaramente l'eventuale indisponibilità del prodotto;
  - riportare con targhetta indelebile o con altro mezzo idoneo, il nominativo e la ragione sociale della ditta concessionaria del servizio ed il suo recapito nonché il nome del referente a cui rivolgersi in caso di urgenza;
  - essere di facile pulizia e disinfettabile sia all'interno che all'esterno, tale da garantire l'assoluta igiene dei prodotti distribuiti;
  - rispettare parametri di consumo responsabile e tutela della salute e dell'ambiente.

#### **Art. 6** RESPONSABILITA'

1. L'Istituto è sollevato da qualsiasi responsabilità in caso di furti, di incendi o di qualsiasi altro evento che possano danneggiare prodotti, materiali, attrezzature e macchinari del gestore.
2. Ogni responsabilità, sia civile che penale, per danni che, in relazione all'espletamento del servizio, derivassero all'Istituto o a terzi, cose o persone, si intenderà, senza riserva o eccezioni, a totale carico della gestione.

#### **Art. 7** CONTROLLI

1. La gestione dei servizi potrà essere soggetta a controlli periodici da parte del Dirigente

Scolastico e del RSPP.

2. Il Gestore si obbliga a non opporsi alle ispezioni amministrative e/o tecniche che gli Organi dell'Istituto potranno effettuare in qualunque momento, avvalendosi di funzionari all'uopo incaricati per la verifica del rispetto delle condizioni previste nella concessione.
3. In caso di esito negativo di un'azione di controllo, l'Istituzione scolastica contesterà per iscritto il fatto al Gestore.
4. Il gestore si uniformerà alla prescrizione ricevuta, entro tre giorni dalla notifica salvo casi per i quali sarà previsto un intervento d'URGENZA (in giornata e su comunicazione telefonica).

**Art. 8**  
QUALITA'

1. I distributori devono consentire l'erogazione di bevande calde, bevande e prodotti alimentari come da offerta tecnica (allegato 5);
2. Tutti i prodotti dovranno essere di ottima qualità e delle marche conosciute a livello nazionale.
3. I prodotti dovranno essere nazionali o di ambito CEE.

**Art. 9**  
CORRISPETTIVO ANNUO

1. Il gestore si impegna a versare il contributo forfetario annuale proposto nell'offerta ammontante ad € 1.210,00 (milleduecento//10) sul Conto Corrente Bancario intestato all'Istituto Comprensivo "Ugo Foscolo".
2. Per l'avvio del servizio il contributo annuale dovrà essere versato entro giorni 10 (dieci) dalla data di stipula della convenzione e, per gli anni successivi, entro il 30 giugno di ogni anno, pena revoca dell'aggiudicazione.

**Art. 10**  
RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE PER INADEMPIENZE

1. La convenzione potrà essere revocata in qualunque momento, senza particolari formalità e senza oneri per l'Istituto, qualora intervengano norme che vietino;
1. Oltre che nel caso previsto dall'art. 9, l'autorizzazione sarà revocata con effetto immediato anche nei seguenti casi:
  - abbandono dell'appalto, salvo causa di forza maggiore;
  - cessione a terzi in tutto o in parte dei diritti e/o degli obblighi inerenti al capitolato;
  - contegno abitualmente scorretto verso il pubblico da parte della Ditta o del personale adibito al servizio;
  - inosservanza, da parte del Gestore, di uno o più impegni assunti verso l'Istituto scolastico;
  - ogni altra inadempienza ai sensi dell'art. 1453 c.c.
  - inosservanza da parte del Gestore o del suo personale delle norme igienicosanitarie previste dalla legge od anche di una sola delle clausole della presente convenzione.
2. Il gestore potrà sempre, se lo ritiene opportuno, far pervenire le proprie osservazioni e contestazioni entro 5 giorni dal ricevimento della notifica.
3. E' inoltre prevista la risoluzione consensuale della presente convenzione per sopraggiunti motivi condivisi dalle due parti.

**Art. 11**  
SPESE

1. Tutte le eventuali spese inerenti o conseguenti alla stipula del presente atto sono a carico del Gestore.
2. Le spese per l'installazione delle strutture e di quant'altro occorrente all'esercizio dell'attività restano a carico del gestore.

**Art. 12**  
COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA

1. Considerato che le azioni d'interferenza da parte del gestore sono di modesta entità e comunque tali da non alterare gli equilibri lavorativi ed organizzativi dell'Istituto, si ritiene che tra soggetto appaltante e soggetto appaltatore le misure di prevenzione e protezione stabilite qui di seguito siano sufficienti a non alterare il grado di sicurezza generale dell'istituto, ed in particolare:
  - a) La collocazione dei distributori sarà concordata con l'Istituzione scolastica.

- b) Per eventuali operazioni di installazione o manutenzione complessa, che richiedano manovre potenzialmente pericolose, gli operatori del gestore informeranno l'Istituto, che darà indicazioni al personale scolastico per garantire il necessario isolamento tra l'area dei lavori e gli spazi di transito di studenti e personale.
- c) Relativamente alla sicurezza igienico sanitaria il gestore si impegna al rispetto di tutti gli adempimenti connessi alle procedure di autocontrollo HACCP.
- d) Il gestore si impegna ad effettuare regolare manutenzione sia dal punto di vista funzionale (elettromeccanico) sia dal punto di vista igienico-sanitario.
- e) Il Gestore si incarica di fornire ai propri operatori i DPI eventualmente necessari, nonché le necessarie indicazioni in materia di sicurezza.
- f) Qualora, per qualsiasi motivo, il Gestore non sia in grado di rinnovare i prodotti eliminando quelli scaduti, informerà l'Istituto, che provvederà a far apporre sulle macchine avvisi di "NON UTILIZZARE-FUORI SERVIZIO".

**Art. 13**  
CLAUSOLE TRANSITORIE

- 1. È fatto divieto senza preventiva autorizzazione di modificare il posto di locazione e/o permanenza dei distributori installati.
- 2. È vietata la vendita e comunque la distribuzione di bevande alcoliche (vino, birra, ecc.) pena la revoca della concessione.

**Art. 14**  
AZIONI LEGALI/GIUDIZIARIE

- 1. Le parti concordano, qualora soggetti terzi/legittimati rivendichino a mezzo azioni legali/giudiziarie diritti in merito al presente contratto e tali diritti risultino fondati, che il gestore aggiudicatario di convenzione rinunci fin da ora ad eventuali azioni a titolo di risarcimento del danno.

**Art. 15**  
TRATTAMENTO DATI PERSONALI

- 1. Ai sensi del Nuovo Regolamento (UE) 679/2016 i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini della presente procedura come da apposita formativa già ricevuta e sottoscritta dal Gestore.
- 2. Le firme in calce alla presente convenzione valgono per espresso consenso al trattamento dei dati con le modalità e nei limiti sopra espressi.

**Art. 16**  
TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI

- 1. Il Gestore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

**Art. 17**  
RINVIO, CONTROVERSIE E DOMICILIO DELLE PARTI

- 1. Per gli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze dalla medesima derivanti, l'Istituto e il Gestore eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi come di seguito indicato:
  - a. Istituto – **ISTITUTO COMPRENSIVO "U. FOSCOLO"**  
**Via Matilde di Canossa 23 – 42010 TOANO (RE)**
  - b. Gestore – **ALTOMATIC SRL – Via Lombarduccio, 1/b – Ventasso (RE)**
- 2. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa rinvio alla legge ed ai regolamenti che disciplinano la materia.
- 3. Per ogni controversia che dovesse sorgere nell'applicazione del presente contratto il foro competente deve intendersi quello di **Bologna** (*sede dell'Avvocatura dello Stato*).

Letto - approvato a sottoscritto

Toano

per l'Istituto

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
*Dott. Vaccari Ivano*

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
e per gli effetti dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93

per il Gestore

IL RAPPRESENTANTE LEGALE  
*Sig. Bacci Lorenzo*

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
e per gli effetti dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93